

LEGGE REGIONALE 4 aprile 2003, n. 8

Disciplina dei distretti produttivi ed interventi di politica industriale locale.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1
Finalità

1. La Regione del Veneto, nell'ambito delle competenze regionali di cui all'articolo 117 della Costituzione e in conformità ai principi fondamentali statali in materia di ricerca scientifica e tecnologica e sostegno dell'innovazione per i settori produttivi e della disciplina dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di stato alle imprese, promuove azioni di sostegno allo sviluppo del sistema produttivo regionale.

2. La presente legge disciplina, nell'ambito della più generale azione di sostegno allo sviluppo del sistema produttivo, i criteri di individuazione e le procedure di riconoscimento dei distretti produttivi nonché le modalità di attuazione degli interventi per lo sviluppo locale.

Art. 2
Definizione

1. Il distretto produttivo è caratterizzato dalla compresenza sul territorio:

- a) di un'elevata concentrazione di imprese fra loro integrate in un sistema produttivo rilevante;
- b) di un insieme di attori istituzionali aventi competenze ed operanti nell'attività di sostegno all'economia locale.

2. Il distretto produttivo è espressione della capacità del sistema di imprese e delle istituzioni locali di sviluppare una progettualità strategica che si esprime in un patto per lo sviluppo del distretto, in conformità agli strumenti legislativi e programmatori regionali vigenti.

Art. 3

Indicatori di rilevanza del sistema produttivo locale

1. Ai fini della eleggibilità a distretto produttivo un sistema produttivo locale è rilevante quando:

- a) comprende un numero di unità locali produttive operanti, anche in sistemi di specializzazione integrata, non inferiore a ottanta e un numero di addetti non inferiore a duecentocinquanta; per entrambi gli indicatori fa fede il

dato reso disponibile dal più recente censimento dell'istituto nazionale di statistica (ISTAT) o da altre fonti informative riconosciute dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

- b) presenta al suo interno un elevato grado di integrazione produttiva e di servizio, documentabile dall'analisi organizzativa delle catene di fornitura;
- c) è in grado di esprimere capacità di innovazione, comprovata da una descrizione dell'originalità dei prodotti e dei processi, dalla presenza di imprese leader nei singoli settori, dal numero di brevetti registrati dalle imprese, nonché dalla presenza di istituzioni formative specifiche o centri di documentazione sulla cultura locale del prodotto e del lavoro.

Art. 4
Soggetti

1. I soggetti di cui all'articolo 2 comma 1 sono:

- a) imprese operanti nel territorio regionale;
- b) enti locali;
- c) autonomie funzionali;
- d) associazioni di categoria previste dal tavolo di concertazione regionale;
- e) enti e associazioni pubblici e privati, consorzi, fondazioni, aziende speciali, società a partecipazione pubblica, cooperative, attivi nell'ambito della promozione, dell'innovazione e della ricerca finalizzate allo sviluppo del sistema produttivo;
- f) istituzioni pubbliche e private riconosciute e attive nel campo dell'istruzione e della formazione professionale.

Art. 5
Patto di sviluppo distrettuale

1. Il patto di cui all'articolo 2, comma 2, deve essere redatto secondo i criteri approvati con provvedimento della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, e riguarda un periodo di attuazione non eccedente i tre anni.

Art. 6
Rappresentante del patto di sviluppo distrettuale

1. Contestualmente alla sottoscrizione del patto i soggetti partecipanti individuano nel proprio ambito, all'interno dei soggetti di cui all'articolo 4 e secondo un criterio fiduciario, la persona fisica denominata rappresentante destinata a rappresentare il distretto produttivo nella consultazione di cui all'articolo 9, ad assicurare la coerenza strategica e monitorare la fase di realizzazione del patto di sviluppo industriale.

Art. 7

Ammissibilità del patto di sviluppo distrettuale

1. La camera di commercio, nel cui ambito territoriale opera il maggior numero di imprese del distretto come individuato dall'articolo 3, iscritte al registro delle imprese, verifica la compatibilità economica e di fattibilità complessiva del patto, anche in relazione all'adeguatezza dei soggetti componenti la coalizione che esprime il patto medesimo.

2. Le province nel cui ambito territoriale operano le imprese del distretto esprimono parere in ordine alla compatibilità territoriale dei patti di sviluppo distrettuali con riferimento agli strumenti della programmazione provinciale.

3. Ciascun patto è destinato a valere per il triennio successivo decorrente dalla data di approvazione del primo bando ad esso riferito.

4. Alla scadenza del triennio la Giunta regionale verifica la permanenza degli indicatori di cui all'articolo 3.

Art. 8

Procedure di ammissibilità

1. Il patto di sviluppo distrettuale deve essere depositato dal rappresentante di cui all'articolo 6, entro il 1° marzo di ogni anno, presso la sede della camera di commercio individuata ai sensi dell'articolo 7, comma 1 e presso la sede delle province interessate di cui all'articolo 7, comma 2.

2. La camera di commercio entro il 31 marzo provvede alle verifiche di cui all'articolo 7, comma 1 e trasmette il patto ammesso alla struttura regionale competente ai fini delle conseguenti determinazioni in ordine alla compatibilità del patto con la programmazione regionale generale e settoriale.

3. Le province, entro il 31 marzo provvedono alle verifiche di cui all'articolo 7, comma 2 e trasmettono il loro parere sui patti di loro competenza. Trascorso tale termine la struttura regionale procede alle determinazioni di competenza. Nel caso di pareri contrastanti prevale quello della provincia sul cui territorio opera il maggior numero di imprese.

4. Entro il 30 giugno la struttura regionale competente, acquisito il parere della consulta dei distretti di cui all'articolo 9, invia i patti pervenuti, corredati dalla documentazione e da una relazione conclusiva afferente le valutazioni di cui al comma 2, alla Giunta regionale affinché provveda all'emanazione dei bandi di cui al comma 5.

5. La Giunta regionale approva i bandi per l'assegnazione delle risorse ai progetti di attuazione dei patti di sviluppo distrettuali e ne determina le modalità di gestione.

Art. 9

Consulta dei distretti

1. Presso la Giunta regionale è istituita la consulta dei distretti.

2. La consulta è l'organismo di partecipazione dei distretti alla fase di realizzazione e monitoraggio dei patti di sviluppo distrettuale.

3. La consulta di cui al comma 1 è composta dai rappresentanti individuati da ciascun patto ai sensi dell'articolo 6, da un rappresentante per ciascuna delle associazioni previste dal tavolo di concertazione regionale ed è presieduta dall'Assessore competente in materia di politiche per l'impresa, che la convoca.

4. Ciascun componente della consulta decade di diritto allo scadere del triennio indicato all'articolo 5.

5. La consulta esprime parere sui patti di sviluppo distrettuale di cui all'articolo 5.

Art. 10

Bandi di assegnazione

1. L'assegnazione delle risorse, destinate alla realizzazione dei progetti che danno concreta attuazione al patto di sviluppo distrettuale, è regolata da specifici bandi.

2. Ciascun bando individua i soggetti pubblici e privati ammessi a partecipare ed indica:

- a) gli ambiti territoriali e settoriali nonché le materie prioritarie sulla base di quanto contenuto nel patto di sviluppo distrettuale;
- b) le iniziative agevolabili, la procedura di attuazione e la ripartizione percentuale degli stanziamenti disponibili per ciascuna categoria di iniziativa;
- c) gli importi massimi e minimi di spesa ammissibile in relazione a ciascun tipo d'iniziativa;
- d) la quota massima di cofinanziamento regionale che non può essere maggiore del quaranta per cento dei costi dichiarati. Tale quota viene comunque garantita per gli interventi di cui alla lettera a), comma 1 dell'articolo 12. Per quelli di cui alle lettere b), c), d), e) ed f), comma 1 dello stesso articolo, la quota di cofinanziamento regionale, che comunque non deve essere superiore alla percentuale sopraindicata, non può eccedere quella di partecipazione delle imprese di cui all'articolo 3, comma 1, lett. a);
- e) le modalità di accesso e di erogazione dei contributi, ivi comprese eventuali anticipazioni non superiori al quaranta per cento della quota regionale;
- f) i termini di presentazione delle domande, nonché la documentazione richiesta a pena di decadenza, le procedure per la rendicontazione e per il controllo;
- g) i criteri di priorità e di preferenza per l'assegnazione delle agevolazioni;

- h) le intensità e le forme di aiuto, il divieto o la possibilità di cumulo con altri aiuti comunitari, nazionali, regionali e locali ed eventualmente le regole di cumulo;
- i) gli indicatori fisici e finanziari per il monitoraggio degli interventi finanziati e la valutazione dei risultati raggiunti.

3. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione (BUR) del provvedimento della Giunta regionale che approva ciascun bando, i soggetti di cui al comma 2 devono presentare i progetti esecutivi di opere, impianti, attrezzature e servizi inerenti la realizzazione degli obiettivi indicati dal bando medesimo.

Art. 11 Criteri di valutazione

1. I criteri di valutazione dei progetti esecutivi privilegiano:

- a) il coinvolgimento di più province nel progetto;
- b) la coerenza rispetto alle priorità strategiche della politica economica e occupazionale regionale e del patto di sviluppo distrettuale;
- c) l'assunzione di rischio e il grado di autofinanziamento dei promotori, tramite la misurazione della dimensione complessiva delle risorse autonomamente impegnate nel progetto;
- d) la creazione di esternalità positive anche attraverso il sostegno dei livelli occupazionali e la formazione delle risorse umane, definite come beneficio sociale creato dalla realizzazione del progetto in termini di competenze, conoscenze, innovazioni diffuse nel distretto e non appropriabili o utilizzabili in via esclusiva da chi effettua l'investimento;
- e) la valorizzazione di risorse e strutture locali, tramite il numero e la rilevanza delle strutture già presenti nel distretto coinvolte dal singolo progetto;
- f) la partecipazione di più attori alla realizzazione del progetto, tramite il numero e la rilevanza dei soggetti coinvolti nel singolo progetto, con priorità accordata ai soggetti firmatari del patto di sviluppo distrettuale;
- g) le sinergie e l'integrazione con progetti avviati nell'ambito di altri distretti produttivi, anche se includono imprese e territori di regione confinanti a condizione che si tratti di interventi previsti in atti di programmazione concertata ed in condizione di reciprocità per la Regione del Veneto.

Art. 12 Interventi

1. Sono oggetto d'intervento le seguenti iniziative:

- a) realizzazione di opere ed infrastrutture strettamente funzionali e connesse al potenziamento, miglioramento e risanamento ambientale del territorio e delle aree produttive incluse nel sistema produttivo locale;

- b) attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo realizzate o commissionate da una molteplicità d'imprese aggregate in una delle forme previste dall'articolo 13;
- c) realizzazione di banche dati ed osservatori permanenti concernenti l'offerta e la domanda di materie prime, prodotti, macchinari, attrezzature, servizi, personale, soluzioni per la riduzione dell'inquinamento;
- d) realizzazione di servizi informatici e telematici, che attengano ai settori individuati dal patto di sviluppo distrettuale e destinati a fornire alle imprese informazioni di mercato, produttive e tecnologiche in grado di stimolare l'interazione e l'integrazione fra imprese della stessa filiera produttiva;
- e) allestimento di temporanee esposizioni dimostrative di macchine, attrezzature, prototipi e servizi, con elevato contenuto tecnologico innovativo, attinenti la filiera produttiva di cui alla lettera d);
- f) promozione commerciale di prodotti innovativi anche mediante l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni fieristiche, svolgimento di azioni pubblicitarie, effettuazione di studi e ricerche di mercato.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono concessi nel rispetto delle condizioni previste dai regolamenti n. 69/2001 (de minimis) della Commissione del 12 gennaio 2001, pubblicato nella GUCE del 13 gennaio 2001, n. L 10 e n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese pubblicato nella GUCE del 13 gennaio 2001, n. L 10.

Art. 13 Destinatari

1. Possono concorrere in via prioritaria alle agevolazioni finanziarie previste dalla presente legge in relazione agli interventi di cui all'articolo 12, comma 1:

- a) per la lettera a): gli enti locali e le autonomie funzionali, i loro enti strumentali, gli enti strumentali regionali e le società a prevalente capitale pubblico aderenti al patto di sviluppo distrettuale e, nelle modalità previste dal bando, altri soggetti pubblici o privati;
- b) per le lettere b), c), d), e), f): i consorzi d'impresa, le società consortili, le associazioni temporanee d'impresa che siano partecipati da almeno un terzo delle imprese aderenti al patto di sviluppo distrettuale, nonché i soggetti di cui alle lettere d), e) ed f) del comma 1 dell'articolo 4 e, nelle modalità previste dal bando, altri soggetti pubblici e privati.

Art. 14 Attività di promozione e verifica

1. La Giunta regionale svolge azione di promozione e

di informazione nei confronti dei destinatari di cui all'articolo 13 ed attua altresì specifiche azioni di ispezione e verifica sullo stato di attuazione degli interventi ammessi.

2. Il rappresentante del patto di sviluppo distrettuale di cui all'articolo 6 trasmette, con cadenza stabilita dalla Giunta regionale, le informazioni finanziarie ed una relazione contenente i risultati e le valutazioni degli interventi realizzati ai sensi della presente legge.

3. La Giunta regionale presenta annualmente alla Commissione consiliare competente una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.

Art. 15 Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 15.000.000,00 per ogni esercizio del triennio 2003-2005, si fa fronte con le risorse allocate all'u.p.b. U0053 "Interventi a favore delle PMI" del bilancio di previsione 2003 e pluriennale 2003-2005, che vengono incrementate mediante prelevamento di pari importo dall'u.p.b. U0186 "Fondo speciale per le spese di investimento", partita n. 6 "Interventi per lo sviluppo del sistema dei distretti industriali (quota finanziata con il fondo unico regionale per lo sviluppo economico di cui all'articolo 55 della legge regionale n. 11/2001)" per competenza e cassa quanto all'esercizio 2003 e per sola competenza quanto ai due esercizi successivi.

Art. 16 Norma di prima applicazione

1. In sede di prima applicazione i bandi di cui all'articolo 10 sono approvati dalla Giunta regionale entro novanta giorni dalla entrata in vigore della legge.

Art. 17 Disposizioni finali

1. Dall'entrata in vigore della presente legge, cessa di avere efficacia il Provvedimento del Consiglio regionale n. 79 del 22 novembre 1999, "Individuazione dei distretti industriali del Veneto", adottato ai sensi della legge 5 ottobre 1991 n. 317 "Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese" e successive modificazioni.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 4 aprile 2003

Galan

INDICE

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 - Definizione
- Art. 3 - Indicatori di rilevanza del sistema produttivo locale
- Art. 4 - Soggetti
- Art. 5 - Patto di sviluppo distrettuale
- Art. 6 - Rappresentante del patto di sviluppo distrettuale
- Art. 7 - Ammissibilità del patto di sviluppo distrettuale
- Art. 8 - Procedure di ammissibilità
- Art. 9 - Consulta dei distretti
- Art. 10 - Bandi di assegnazione
- Art. 11 - Criteri di valutazione
- Art. 12 - Interventi
- Art. 13 - Destinatari
- Art. 14 - Attività di promozione e verifica
- Art. 15 - Norma finanziaria
- Art. 16 - Norma di prima applicazione
- Art. 17 - Disposizioni finali

Dati informativi concernenti la legge regionale 4 aprile 2003, n. 8

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo.

Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori contenuti nei singoli elaborati o che potessero derivare da indicazioni non conformi ai testi di riferimento.

Per comodità del lettore e per facilitare la ricerca dei contenuti della legge regionale qui di seguito sono pubblicati a cura del direttore:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Marino Finozzi, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 19 luglio 2002, n. 23/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 25 luglio 2002, dove ha acquisito il n. 293 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 3° commissione consiliare in data 2 agosto 2002;

- La 3^o commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 6 marzo 2003;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Gaetano Fontana, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 26 marzo 2003, n. 2798.

2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

Il concetto di distretto produttivo

Sono oramai trascorsi più di dieci anni dall'approvazione della legge n. 317/1991, che ha introdotto il distretto industriale come un possibile strumento di politica economica a sostegno delle PMI. Com'è noto, l'articolo 36 della legge n. 317/1991 definiva il distretto industriale come un sistema locale caratterizzato da una elevata concentrazione di piccole e medie imprese specializzate in una produzione manifatturiera. La legge attribuiva alle Regioni il compito sia di individuare gli ambiti distrettuali sia di definire risorse e iniziative per progetti di sviluppo industriale. L'individuazione dei distretti da parte delle Regioni avrebbe dovuto, in teoria, seguire un procedimento basato su criteri fissati, successivamente alla legge, da un Decreto del Ministero dell'Industria nell'aprile del 1993 (noto anche come "Decreto Guarino"). I criteri, misurati per ogni sistema locale, erano, in sintesi, i seguenti:

- tasso di industrializzazione superiore del trenta per cento alla media nazionale;
- densità imprenditoriale superiore alla media nazionale;
- quoziente di localizzazione superiore a 1,3; peso del settore di specializzazione superiore al trenta per cento sul totale dell'occupazione manifatturiera;
- quota dell'occupazione in piccole e medie imprese nel settore di specializzazione superiore al cinquanta per cento.

In realtà, l'applicazione dei suddetti parametri incontrò subito notevoli difficoltà, soprattutto a causa della loro eccessiva rigidità che non consentiva di adattare il procedimento di individuazione a situazioni molto diverse. Anche a seguito di tale problematicità, il Decreto in questione venne superato dalla legge n. 140/1999, che nello specifico, modificava l'articolo 36 della legge n. 317/1991 più volte citata. La modifica si sostanzia in una definizione dei distretti industriali come casi particolari di una tipologia più generale costituita dai sistemi produttivi locali. Questi ultimi vengono descritti al comma 8 dell'articolo 6 come "contesti produttivi omogenei, caratterizzati da una elevata concentrazione di imprese, prevalentemente di piccole e medie dimensioni, e da una peculiare organizzazione interna". I distretti industriali, invece, sono individuati come "sistemi produttivi locali (...) caratterizzati da una elevata concentrazione di imprese industriali nonché dalla specializzazione produttiva di sistemi di imprese". Alle regioni veniva dunque attribuito il compito di individuare - mediante criteri propri - i sistemi produttivi locali presenti sul territorio, lasciando ad esse anche la responsabilità di decidere le risorse specifiche da dedicare "al finanziamento di progetti innovativi e di sviluppo dei sistemi

produttivi locali, predisposti da soggetti pubblici e privati".

In attuazione di quest'ultimo richiamo normativo, il Consiglio regionale del Veneto adottò il provvedimento n. 72 del novembre del 1999, che configurava 19 distretti industriali in linea con le caratteristiche produttive e territoriali previste dalla disciplina statale.

Il presente DDL, analizzate le esperienze maturate in materia da altre regioni, propone di superare la distinzione un po' meccanica fra sistema produttivo locale e distretto industriale. Viene così introdotto il concetto di distretto produttivo che - come il sistema produttivo locale - comprende una gamma di attività economiche potenzialmente più ampia della sola manifattura, e - come il distretto industriale - riconosce nell'integrazione a rete della produzione e nella presenza di economie esterne specifiche, dei fattori importanti di vantaggio per le piccole e medie imprese. Ma, soprattutto, con il concetto di distretto produttivo si è inteso considerare non solo le dimensioni economiche del sistema produttivo ma anche quelle socio-istituzionali.

Il distretto produttivo viene infatti definito come espressione della capacità del sistema di imprese e delle istituzioni locali di sviluppare una progettualità strategica, orientata a creare e rafforzare i fattori territoriali di competitività. In altri termini, secondo la logica assunta nel presente DDL, l'esistenza di un distretto produttivo non dipende solo dalla possibilità di misurare su un dato territorio alcune variabili strutturali (numero di imprese, occupazione, grado di specializzazione, ecc.) ma anche dalla capacità degli attori locali di costruire strategie cooperative e di investire in progetti e istituzioni comuni.

L'obiettivo di questo DDL è, dunque, quello di riconoscere, valorizzare ma anche promuovere strategie cooperative fra imprese e istituzioni locali. In questo modo si tenta di superare i limiti mostrati nell'applicazione della legge n. 317/1991 in diverse regioni. Questi limiti sono consistiti, in particolare, nel creare una nuova, per quanto "debole", struttura formale di governo economico locale attraverso i comitati di distretto, contribuendo molto spesso a burocratizzare, invece che rendere più efficiente, il processo decisionale.

Il presente DDL parte invece dall'assunto che i principi di efficienza ed efficacia della politica industriale regionale dipendano dall'autonoma capacità degli attori economici di individuare progetti comuni sui quali investire, in particolare nell'ambito dei beni pubblici territoriali e delle economie esterne di specificità, assumendosi una parte di rischio sulle iniziative. I distretti produttivi, secondo questa accezione, non sono dunque individuabili sulla base di una procedura di calcolo bensì riconoscendo la presenza di coalizioni istituzionali attive nello sviluppo locale. Tali coalizioni possono essere formate, a seconda dei contesti, da imprese e associazioni di rappresentanza, enti locali, autonomie funzionali, centri di servizio, innovazione e formazione.

Nel presente DDL questi soggetti istituzionali diventano qualcosa di più di possibili destinatari di risorse, venendo ad assumere un ruolo fondamentale nell'indicazione dei temi di politica industriale. Allo stesso tempo, viene tuttavia distinta la fase di formulazione delle strategie di sviluppo - che si concre-

tizza nella definizione di un patto di sviluppo locale - da quella in cui vengono presentati i progetti di attuazione. Seguendo il metodo comunitario, la prima fase ha come risultati l'eleggibilità del sistema produttivo ai finanziamenti e la definizione delle materie di politica industriale sulle quali orientare, in quel contesto, le risorse regionali. In altre parole, solo i sistemi produttivi che riescono a darsi una strategia di sviluppo, attraverso una coalizione istituzionale che sottoscrive un patto, diventano potenziali destinatari delle risorse regionali. La seconda fase, invece, consiste nella realizzazione dei singoli progetti, che, per ogni distretto, vengono finanziati in corrispondenza alla partecipazione ad un bando di gara, a sua volta definito in base ai contenuti del patto di sviluppo locale.

In questo modo, la politica regionale per i distretti diventa il risultato di un processo di partecipazione attiva di più attori nell'individuazione delle materie e dei progetti ritenuti strategici per lo sviluppo locale. In questo modo, inoltre, la politica regionale per i distretti non si limita ad intervenire su una categoria "speciale", com'era il distretto industriale tradizionale, ma diventa uno strumento per dare più efficacia e coerenza all'insieme della politica industriale regionale.

Le materie di politica economica per i distretti

Quali sono i temi di politica industriale sui quali orientare l'iniziativa regionale a sostegno dei distretti? Le indicazioni emerse nell'ambito del tavolo di lavoro per i distretti del Veneto, di cui al successivo paragrafo, hanno costituito la base identificativa per le diverse priorità di politica industriale. Tali materie, riportate sinteticamente qui di seguito, non esauriscono l'insieme dei temi oggetto della politica regionale per le imprese, ma ne costituiscono quella parte limitata agli interventi rivolti al "sistema produttivo locale". Si tratta di un primo e provvisorio elenco il cui significato è quello di indicare i possibili ambiti di intervento della legge. In base al processo decisionale individuato, saranno poi le diverse coalizioni istituzionali, attraverso lo strumento del patto, ad individuare con precisione, i temi specifici sui quali si chiede il sostegno regionale.

Politiche per il supporto alla normazione

I distretti operano in mercati caratterizzati da vincoli normativi e di certificazione della qualità sempre più pervasivi. Molto spesso il confronto con questi vincoli si riduce ad un adeguamento passivo delle imprese a nuove regole imposte "dall'alto", senza che sia disponibile sul territorio un gruppo di operatori in grado di svolgere il ruolo di traduttori di questi vincoli normativi, per esplicitare alle imprese il senso e la logica di queste norme. Favorire una nuova cultura della normazione appare necessario per permettere alle imprese di inserirsi a pieno titolo nei mercati internazionali. E inoltre legittimo pensare che, data l'importanza a livello europeo di molti dei distretti veneti, operatori locali qualificati potrebbero facilmente diventare parte attiva nella fissazione di queste norme, contribuendo a valorizzare il portato di esperienza maturato all'interno dei sistemi produttivi locali.

Politiche di promozione commerciale e produttiva sui mercati internazionali

La competizione internazionale costringe la produzione ita-

liana, anche quella di maggiore qualità, a un adeguamento costante della propria offerta a causa della pressione crescente delle forze competitive del mercato internazionale, prima fra tutte la presenza crescente di imprese dei paesi in via di sviluppo. La possibilità di far valere a livello internazionale la specificità dell'offerta veneta richiede uno sforzo di rinnovamento delle nostre politiche a supporto dell'export, per favorire una rinnovata cultura del prodotto, per evidenziare il legame fra prodotti e culture locali, per rilanciare marchi di qualità di tipo innovativo. Allo stesso tempo, si pone il problema di favorire la qualificazione delle reti internazionali di fornitura a cui le imprese distrettuali venete fanno crescente ricorso, e ciò è possibile anche attraverso iniziative di cooperazione internazionale con i sistemi locali e regionali maggiormente coinvolti nelle relazioni produttive.

Politiche per il sostegno all'innovazione di rete

Le nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione stanno trasformando profondamente le logiche con cui le imprese competono e cooperano fra loro. Dopo una prima ondata di sperimentazioni spesso fallimentari legate alla cosiddetta "new economy", la piccola e media impresa dei distretti da un lato e, dall'altro, l'offerta di tecnologie e servizi stanno iniziando a sperimentare soluzioni concrete che, in forma graduale, penetrano nel tessuto locale. L'introduzione di questi strumenti richiede l'adozione da parte delle imprese di standard comunicativi, operativi, logistici condivisi, senza i quali questi strumenti non possono avere un impatto significativo sulle dinamiche del territorio.

Politiche per il rilancio della cultura produttiva e dell'identità locale

La forza dei distretti industriali risiede anche nell'identità e nell'orgoglio professionale di chi vi opera, valori che non appartengono solo alla sfera culturale ma che hanno un impatto economico rilevante sia in termini di reputazione produttiva verso l'esterno che di interesse creato, verso il mercato locale del lavoro, nei confronti dei giovani. Nell'ambito di alcuni distretti questa identità e questo orgoglio professionale sono stati messi in discussione dalla trasformazione del contesto culturale e dall'evoluzione del mondo del lavoro. E' opportuno stimolare una presa di coscienza di questa identità storica per ricostruire quella spinta al lavoro e all'innovazione che ha contraddistinto la crescita locale nel corso degli ultimi decenni.

Politiche per la formazione e la qualificazione delle conoscenze locali

La progettazione delle politiche di formazione per i sistemi di sviluppo locale ha rappresentato da sempre un impegno dell'ente regionale, anche se le dinamiche tradizionali di progettazione e di erogazione della formazione non hanno sempre ottenuto il successo desiderato. Favorire politiche innovative in questo settore significa principalmente stimolare la socializzazione e la codificazione del patrimonio di conoscenze tacite radicate nel contesto territoriale attraverso forme originali di intervento con le imprese e con i lavoratori. In questo ambito, le politiche per i distretti possono aiutare il coinvolgimento del sistema educativo superiore e dell'Università nelle strategie di innovazione del sistema produttivo locale.

Politiche per la qualità ambientale

La concentrazione sul territorio di imprese appartenenti alla stessa filiera produttiva può diventare una condizione che favorisce interventi per ridurre l'inquinamento e migliorare la qualità ambientale. Questi interventi possono concretizzarsi sia nella realizzazione di infrastrutture comuni - come nell'ambito della depurazione, degli accordi per il consumo energetico, degli impianti di co-generazione, ecc. - sia attraverso la diffusione di innovazioni tecnologiche e di sistemi di certificazione ambientale. In questo ambito vanno considerati anche gli interventi per il recupero e il risanamento degli insediamenti produttivi, e la loro destinazione ad usi non inquinanti.

Il tavolo dei distretti ed il procedimento partecipativo

La complessità della materia, la pluralità degli interessi e degli attori in gioco, la sensazione di avvertire esigenze ed aspettative sovente confliggenti, la consapevolezza di dover poi comunque ricondurre ad un ordinato e coerente disegno strategico teso premiare una logica di "sistema incentrato sulla filiera produttiva", piuttosto che in relazione ai comparti economici normalmente rappresentati dalle associazioni di categoria ai differenti livelli istituzionali oppure ai territori di ubicazione delle imprese secondo la rete dei distretti industriali già conosciuta, sono stati tutti elementi che - fin da subito - hanno suggerito una partecipazione attiva e collaborativa di tutte le componenti presumibilmente coinvolte e destinatarie dell'elaborando DDL.

In questo contesto è stato istituito, su iniziativa dell'Assessore con delega alle politiche per la piccola e media impresa, il "tavolo per i distretti" valorizzato dall'apporto scientifico di un gruppo di economisti da tempo impegnati nell'analisi del "modello Nord Est" e specificatamente coinvolti nell'individuare possibilità d'intervento a fronte dell'evolversi della struttura produttiva regionale e locale, anche a seguito della globalizzazione dei mercati.

Altro passaggio importante, è stato quello di aver affidato una ricognizione effettuata a cura delle camere di commercio al fine di segnalare tutti quei soggetti attivi ed operanti all'interno dei distretti individuati dall'allegato A) del PCR sopra citato. La ricerca è stata fatta tra gli organismi costituiti sotto forma di associazioni locali di imprenditori, consorzi, fondazioni, enti di ricerca od in genere enti no-profit con le seguenti caratteristiche: a) sede legale ed operativa nella circoscrizione territoriale del distretto, b) prevalente attività nei settori: della formazione, e/o dell'innovazione e/o comunque dei servizi per le PMI del distretto. I soggetti segnalati dalle CCIAA, sono stati più di 100; da questi con un successivo questionario inviato a tutti e centrato più sugli aspetti di diretto riferimento ai centri di servizio locali, sono stati definitivamente scelti n. 10 referenti distrettuali; ai quali si sono aggiunti i rappresentanti delle associazioni imprenditoriali a livello regionale.

La prima sessione di lavoro ebbe luogo nel mese di novembre del 2001, le successive con cadenza pressoché mensile fino a giugno del corrente anno. Nell'ultima riunione di predetto mese, è stato esaminato l'articolato qui proposto. Rilevante per l'impostazione progettuale del DDL, è stato il seminario tenuto il 3 luglio 2001 presso L'associazione calzaturieri della Rivie-

ra del Brenta con la partecipazione dei componenti della terza Commissione consiliare e di tutti i rappresentanti dei distretti industriali. In quell'occasione sono state discusse ed analizzate le varie opzioni di strategia economica ed istituzionale in materia, sia con riferimento alle successive decisioni regionali sia confrontandosi con altri modelli legislativi vigenti in altre regioni italiane, in genere del Centro-Nord.

I singoli articoli

Art. 1 Finalità

L'articolo in esame, richiamate le vigenti competenze regionali e, per gli ambiti che qui interessano, sia i principi ordinatori statali che la disciplina dell'Unione europea, indica l'obiettivo che la Regione intende perseguire, cioè quello di promuovere azioni di sostegno allo sviluppo del sistema produttivo regionale, disciplinando i criteri d'individuazione e le procedure di riconoscimento dei distretti produttivi, nonché le modalità di attuazione degli interventi per lo sviluppo locale.

Art. 2 Definizione

La disposizione mira a fornire la definizione del concetto di distretto produttivo che qui comprende non solo le dimensioni economiche del sistema produttivo, ma anche quelle socio-istituzionali. Le lettere a) e b) del comma 1 pongono in evidenza gli attori principali delle due categorie di soggetti indispensabili: ovvero le imprese e le istituzioni, nonché le speciali relazioni che devono intercorrere all'interno di queste tipologie. L'insieme dei soggetti e delle relazioni così come definite dal comma 1, costituiscono gli elementi costitutivi per poter attribuire la qualifica di distretto produttivo.

Il secondo comma indica altri elementi fondamentali affinché un distretto produttivo possa ritenersi tale, sono espressamente segnalati la capacità degli attori locali di costruire strategie cooperative e di investire in progetti e istituzioni comuni all'interno di un "patto di sviluppo distrettuale".

Art. 3 Indicatori di rilevanza del sistema produttivo locale

In questo articolo sono individuati i parametri in relazione ai quali un sistema produttivo locale può essere considerato rilevante e quindi riconoscibile come distretto produttivo. In particolare la lettera a) identifica, quale elemento quantitativo, una soglia minima sia di imprese pari ad ottanta, sia di addetti pari a duecentocinquanta, le successive lettere fanno riferimento ad elementi qualitativi in tema di relazioni economiche, produttive e storiche, nonché alla presenza di imprese leader, di brevetti od ad altri elementi informativi documentabili e documentati. Nella parte introduttiva ciascuno dei parametri qui segnalati, trova una sua ragionevole spiegazione.

Art. 4 Soggetti

La disposizione precisa i potenziali soggetti aventi titolo ad entrare nella coalizione di distretto produttivo. Meritano un accenno le lettere:

- a) trattasi di tutte le aziende le cui sedi operative sono dislocate in Veneto e ciò a prescindere sia dal luogo dove le imprese hanno fissato la loro sede legale sia dalla loro dimensione e fatturato,

- b) intendendo per enti locali in questo contesto e considerato il ruolo della Regione nella proposta di legge, le altre articolazioni territoriali prevista dalla vigente carta costituzionale: provincia, comune, comunità montana e città metropolitana,

- c) comprendendo in questo ambito le istituzioni pubbliche aventi una funzione precisa, in primis le camere di commercio e le università,

- d), e), f) includono tutta la gamma di organismi giuridicamente costituiti e rilevati anche dall'indagine a suo tempo svolta sui soggetti esistenti ed operanti a livello distrettuale.

Art. 5 Patto di sviluppo distrettuale

L'articolo pone in capo alla Giunta regionale l'obbligo di predisporre i criteri per la presentazione dei patti, ciò al fine di facilitare i soggetti proponenti ma anche per poter disporre di informazioni omogenee e confrontabili. Il successivo articolo 16 dispone che tale onere deve essere assolto entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disciplina. Infine la norma statuisce che il patto non può eccedere i tre anni di durata.

Art. 6 Rappresentante del patto di sviluppo

La disposizione mira a garantire, tramite una persona che gode della fiducia dei soggetti sottoscrittori del patto, un rappresentante "locale" ritenuto adeguato a seguire l'evolversi del patto in tutte le sue fasi, a partire dalla sua presentazione presso la locale camera di commercio e presso la provincia o le provincie interessate, ed idoneo ad essere incluso nella "Consulta" costituita in sede regionale di cui all'articolo 9.

Art. 7 Ammissibilità del patto di sviluppo

L'articolo pone in evidenza il ruolo affidato alla camera di commercio nel cui territorio sono presenti il maggior numero di imprese sottoscrittrici del patto, specificando che spetta alla stessa la prima verifica -sotto i differenti profili indicati- della validità degli accordi negoziati tra le parti coinvolte. Nel comma 2 si evidenzia altresì il ruolo riservato all'ente provincia nella verifica della compatibilità territoriale del patto medesimo. Il comma 3 precisa che la durata del patto decorre dalla data di approvazione del primo bando ad esso riferito e si estende per un arco temporale di tre anni; alla scadenza del quale compete alla Giunta regionale l'accertamento della permanenza delle condizioni stabilite dalla legge (comma 4).

Art. 8 Procedure di ammissibilità

In questo articolo è cadenzato l'iter procedimentale e temporale del patto di sviluppo a partire dalla data di presentazione fissata non oltre il 1 marzo di ciascun anno, termine entro il quale il rappresentante fiduciario presenta il patto alla camera di commercio e alle provincie le quali, a loro volta, entro la fine del mese suddetto hanno il compito di emettere i pareri di loro competenza. Spetta poi agli uffici regionali, entro il mese di giugno e sentita la Consulta istituita ai sensi dell'articolo 9, inviare il tutto alla Giunta regionale per le determinazioni di competenza ivi comprese l'assegnazione delle risorse, l'emanaazione dei bandi, la decisione su quali enti o società avranno il compito di raccogliere le domande e curarne la relativa istruttoria.

Art. 9 Consulta dei distretti

Viene qui istituita e precisata la funzione di partecipazione e sorveglianza programmatica della Consulta dei distretti, che è composta dai rappresentanti individuati in sede locale e dai rappresentanti delle associazioni firmatarie del patto di concertazione a livello regionale, il cui coordinamento è affidato all'Assessore di riferimento in materia.

Art. 10 Bandi di assegnazione

L'articolo precisa che spetta a bandi pubblici regolarizzare l'accesso ai finanziamenti previsti nonché stabilire i soggetti che possono presentare domanda, definendo inoltre i criteri e le modalità alle quali ottemperare per poter essere presi in considerazione da parte della Regione. Le domande devono poi essere presentate entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del bando sul bollettino ufficiale della Regione (BUR).

Art. 11 Criteri di valutazione

L'articolo stabilisce i criteri in base ai quali verranno privilegiati i progetti esecutivi di opere, impianti e servizi che saranno presentati in sede regionale. Buona parte di queste regole sono già state motivate nella relazione introduttiva e fanno parte della letteratura scientifica in tema di valutazione di progetti a prevalente valenza economico-produttiva-sociale.

Art. 12 Interventi

In questa disposizione è definito l'oggetto delle incentivazioni da parte regionale che -sostanzialmente- premia due tipologie di categorie d'interventi:

- a) opere ed infrastrutture strettamente connesse al sistema produttivo locale anche per gli aspetti di risanamento ambientale;

- b), c), d), e), f) attività, iniziative, servizi, banche dati ed altro, ritenuto utile al rafforzamento ed allo sviluppo delle imprese e del distretto produttivo.

Art. 13 Destinatari

L'articolo dispone circa i soggetti ammessi a presentare domanda a valere sui bandi di assegnazione delle risorse per le iniziative selezionate a seguito della conclusione dell'iter di esame dei patti di sviluppo distrettuale.

Il comma 1 stabilisce, per la lettera a) del precedente articolo 12 una priorità per gli organismi pubblici ivi elencati non escludendo, comunque, altri soggetti pubblici e privati in quanto previsti dal bando; così come -in analogia- per gli interventi di cui alle lettere b), c), d), e), f) è data preferenza ai soggetti imprenditoriali che aggregano almeno 1/3 delle imprese aderenti al patto, oppure tutti quegli organismi espressione degli interessi collettivi di natura associativa o locale, ma comunque legati al sistema produttivo; non escludendo -anche qui- altri soggetti pubblici o privati.

Art. 14 Attività di promozione e verifica

L'articolo precisa i compiti attribuiti alla Giunta regionale nei riguardi dei potenziali destinatari delle agevolazioni previste dalla legge, ponendo in capo alla stessa le azioni di ispezione e verifica sullo stato di attuazione degli interventi. Il comma 3

affida al Rappresentante il compito di trasmettere puntuali informazioni finanziarie e relazionare -con cadenza da stabilirsi- sui singoli interventi ammessi a beneficio e via via realizzati.

Art. 15 Norma finanziaria

L'articolo dispone in tema di stanziamento in bilancio.

Art. 16 Norma di prima applicazione

La norma qui prevista richiama un impegno preciso della Giunta nel predisporre la modulistica necessaria per la presentazione dei patti da parte di chi ne può avere interesse ed è titolato in materia.

Art. 17 Disposizioni finali

La norma dispone che, dall'entrata in vigore della legge cessa di avere efficacia il provvedimento del Consiglio regionale n. 79/1999.

3. Struttura di riferimento

Direzione industria